

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

LXXXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALDISIO

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	1023
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	1023
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Provvedimenti per l'edilizia antisismica. (4107);	
MISEFARI ed altri: Revisione delle norme di edilizia sismica contenute nel regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 710. (3861)	1023
PRESIDENTE	1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033
MISEFARI	1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1032
ALESSANDRINI, ff. Relatore	1024, 1025, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032
BIAGGI FRANGANTONIO	1024, 1028, 1030, 1032
CECCHERINI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	1025, 1026, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033
LOMBARDI GIOVANNI	1025
HELPER	1028, 1029, 1030, 1031, 1033
CURTI IVANO	1030

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Helfer sostituisce il deputato Cengarle per la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'edilizia antisismica (4107); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Misefari ed altri: Revisione delle norme di edilizia sismica contenute nel regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 710 (3861).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'edilizia antisismica », e, della proposta di legge, d'iniziativa dei deputati Misefari, Busetto, Borghese, Cianca, De Pasquale, Di Nardo, Fiumanò, Grezzi, Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Arenella, Bottonelli, Beccastrini, Giorgi, Curti Ivano, Colombo Renato, Zappa: « Revisione delle norme di edilizia sismica contenute nel regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 710 ».

Il Relatore, onorevole Ripamonti, non è presente. Egli mi ha inviato una lettera informandomi che non gli era assolutamente possibile, per impegni improrogabili fuori Roma, partecipare a questa seduta pomeridiana.

Essendo in condizione di sostituirsi all'onorevole Ripamonti, quale relatore, ho pregato in questo senso l'onorevole Alessandrini.

La seduta comincia alle 17,05.

CIBOTTO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Biagioni, Terragni e Volpe.

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1962

MISEFARI. Sarebbe stata utile la presenza del Relatore, onorevole Ripamonti, avendo egli partecipato con noi alla riunione con i membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Inoltre, alcune posizioni da lui sostenute si avvicinano alle nostre nell'ambito della materia che stiamo per discutere.

PRESIDENTE. Ho insistito presso l'onorevole Relatore affinché facesse il sacrificio di essere presente, ma la risposta, come dicevo, è stata che gli era assolutamente impossibile.

MISEFARI. Comunque, dichiaro che non ho motivo di rammaricarmi perché l'incarico di sostituire il Relatore è stato affidato all'onorevole Alessandrini.

ALESSANDRINI, *Relatore ff.* Non sarò, certo, all'altezza del collega onorevole Ripamonti, onorevole Misefari. Chiedo fin d'ora la sua compiacenza!

MISEFARI. Torno a ripetere che non si tratta, da parte mia, di mancanza di stima nei confronti dell'onorevole Alessandrini!

PRESIDENTE. D'accordo, allora. Ringrazio l'onorevole Alessandrini di aver accettato l'invito e riprendiamo senz'altro la discussione al punto in cui l'abbiamo interrotta nella seduta di ieri.

Continua l'esame degli articoli del disegno di legge.

Ieri abbiamo approvato l'articolo 1, mentre dell'articolo 2 è rimasto in sospeso il primo comma.

Passati all'articolo 3, ci siamo fermati sulla questione intorno al secondo comma: « I medesimi fabbricati con sette o più piani, entro e fuori terra, debbono essere costruiti con ossatura portante in cemento armato ».

ALESSANDRINI, *Relatore ff.* Nella nuova formulazione dell'articolo 3 si è cercato di non creare difficoltà alle varie possibilità costruttive, ad esempio, alle costruzioni in legno di cui altri colleghi hanno parlato. Si è affermato che il testo governativo, sempre entro i limiti di altezza fissata, non impone limitazioni a questo riguardo. È esatto ciò? Mi permetto di avere dei dubbi.

PRESIDENTE. Sul primo comma dell'articolo 3 prego chi intende proporre modifiche di farmi avere i relativi emendamenti.

ALESSANDRINI, *Relatore ff.* Il mio è questo: sopprimere il primo comma. Manterrei soltanto il secondo comma perché, se si vogliono realmente ammettere le varie possibilità costruttive, il primo è restrittivo al massimo.

PRESIDENTE. Un emendamento del Relatore propone, allora, la soppressione del

primo comma dell'articolo 3: « Gli edifici pubblici e privati comprendenti al massimo cinque piani fuori terra, oltre all'eventuale seminterrato, possono essere costruiti in muratura ordinaria ».

MISEFARI. Mi pare di aver già sostenuto, ieri, la validità dell'intero articolo 3. Il collega Alessandrini era presente e, per quanto io ricordi, non ha replicato alle mie argomentazioni. Vorrei quindi che nel chiedere ora, formalmente, l'abolizione del primo comma contrapponesse i suoi ai motivi da me portati.

ALESSANDRINI, *Relatore ff.* L'onorevole Misefari è portato a considerare l'intero paese zona sismica e quindi a generalizzare l'edilizia antisismica. Io, invece, penso che nelle zone a scarsa sismicità si possa costruire con maggiore libertà di scelta dei materiali, raggiungendo maggiori altezze. L'impostazione del primo comma è a mio avviso molto lacunosa. Pertanto sopprimerei tale comma e manterrei il secondo, fissando come limite massimo d'altezza un certo numero di piani, oltre i quali si deve costruire con strutture portanti in cemento armato o in metallo.

MISEFARI. A me non importa che sia detto, o meno, « fino a cinque piani, ecc. », purché si fissi che, « oltre il quinto piano, si deve obbligatoriamente costruire in cemento armato. Quindi, l'importante è che si garantisca una certa sicurezza oltre un certo numero di piani. Questo, tenendo conto del fatto che terremoti possono sempre verificarsi e che zone non sismiche domani possono diventare tali. Non nego che manchiamo di una casistica, ma noi la possiamo presupporre.

PRESIDENTE. Dovendo porre in votazione l'emendamento soppressivo del primo comma dell'articolo 3, pregherei l'onorevole Misefari di dirci se è d'accordo sulla soppressione.

MISEFARI. Posso essere d'accordo sempre che l'onorevole proponente voglia presentarci un emendamento nel quale, rielaborando l'intero articolo, che è brevissimo, egli metta a punto i suoi concetti, non dissimili dai nostri, consentendoci così di approvarlo. Non potremmo accogliere l'abolizione del primo comma senza tener conto dell'organicità dell'intero articolo!...

BIAGGI FRANCAANTONIO. Premesso che, queste, sono da considerarsi norme generali per la costruzione di edifici pubblici e privati, che cioè valgono per tutto il territorio della Repubblica, valgono cioè come norme generali per l'edilizia, questo articolo 3, se-

condo me, ove si tolga il primo comma, vuole solo stabilire come debbono essere costruiti gli edifici oltre i cinque piani. Che, però, non si dica nulla, circa tutte quelle forme edificatorie che oggi sono entrate nella prassi — dalle case pre-fabbricate che oggi sono anche a due piani, a quelle in materiali sintetici — delle norme che a questi nuovi tipi di costruzioni devono presiedere, sembra a me una lacuna della legge.

Cioè, si potrebbe anche accogliere l'emendamento soppressivo del primo comma, ma a condizione di dire qualche altra cosa, cioè formulare un articolo apposta per tutte le altre costruzioni in cui si prevedono altre strutture, fra l'altro, quelle in legno; quest'ultime sono ammissibili fino a due piani.

Quel che vorrei osservare, se vogliamo accettare l'emendamento Lombardi, è che gli edifici al di sopra dei sette piani non sono soltanto da costruirsi in cemento armato, ma anche con strutture di acciaio.

Comunque, mi corre l'obbligo di rilevare quel che già dicevo prima dell'inizio della seduta. Quando ci troviamo di fronte a norme come quelle che stiamo esaminando, il discuterle in una Commissione è impresa ardua, dal momento che nessuno è tenuto a conoscere tutte quelle che sono le norme edificatorie se non è un costruttore o un professore di Università.

Vogliamo questo comma tenerlo in sospeso, facendolo poi completare con l'aiuto di un esperto, di un tecnico?

Non è, qui, questione di apprezzamento politico: è desiderio di fare una legge per il più possibile completa.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ma non possiamo ritornare sulla discussione generale! Tutti questi argomenti dovevano, nel caso, essere posti in quella sede.

MISEFARI. La questione pregiudiziale a cui ha accennato l'onorevole Biaggi, anche se giusta, è tardiva e quindi, come tale, non è possibile ammetterla.

LOMBARDI GIOVANNI. Rispondo all'onorevole Misefari il quale si preoccupava circa il modo di formulare il secondo comma, una volta soppresso il primo.

Non si pregiudica niente; si può legare il secondo comma al primo per mezzo di una formulazione che potrebbe essere la seguente:

« Gli edifici pubblici e privati comprendenti al massimo "n" piani, entro e fuori terra, devono... ecc. ».

MISEFARI. E se noi lasciassimo il primo comma, aggiungendo, laddove dice: « ...possono essere costruiti in muratura ordinaria », le parole: « o con altro sistema »? Noi colmeremo, così, la lacuna a cui ha fatto cenno l'onorevole Lombardi.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dice troppo e troppo poco.

MISEFARI. Il fatto è che noi non abbiamo una casistica definita. Il lasciare, quindi, genericamente « altri sistemi » sembra a me un fatto positivo.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei richiamarmi un poco alla lettera dell'articolo 3 ed allo spirito che ha determinato la formulazione e la presentazione dello stesso.

Si vuole sottolineare, innanzi tutto, l'obbligo, per i fabbricati di oltre 7 piani, ad essere costruiti con ossatura portante in cemento armato (e noi abbiamo aggiunto « o con ossatura portante metallica »).

Il primo comma dell'articolo stesso può apparire pleonastico, in quanto noi fissiamo l'attenzione sui fabbricati che vanno da sette piani in su, che obblighiamo a certe misure di sicurezza. Per gli edifici inferiori a tale altezza, noi lasciamo liberi i costruttori di regolarsi come meglio credono, e lo diciamo, appunto, nel primo comma, dove è detto « possono » in antitesi al « debbono » del comma successivo.

Comunque, una volta che si sia riaffermato l'obbligo di attuare, per i fabbricati di 7 o più piani, le norme di sicurezza previste, noi siamo tranquilli. Mi sembra, perciò, che la proposta del Relatore possa essere accolta.

PRESIDENTE. L'onorevole Lombardi ha modificato come segue la formulazione del suo emendamento, sostitutivo dell'intero articolo 3:

« Gli edifici pubblici e privati comprendenti al massimo 8 piani fuori terra possono essere costruiti con muratura portante in laterizi pieni o semipieni; oltre tale limite debbono essere costruiti con struttura portante in cemento armato o metallica ».

Onorevole Lombardi, vuole illustrare tale suo emendamento?

LOMBARDI GIOVANNI. Non ho altro da dire se non che, se la Commissione vuol ridurre gli 8 piani a 7, non mi oppongo.

ALESSANDRINI, *Relatore ff.* Mi pare che la discussione sia stata esauriente e mi ritengo soddisfatto delle conclusioni a cui si è giunti. Di conseguenza, l'articolo sostitutivo

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1962

del testo governativo, proposto dal Relatore è il seguente:

« Gli edifici pubblici o privati con sette o più piani, entro e fuori terra, debbono essere costruiti con ossatura portante in cemento armato o metallica ».

MISEFARI. L'emendamento mi sembra piuttosto generico, dato che non fa esplicito riferimento alle zone sismiche.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Le norme per le località sismiche sono contenute nel titolo II del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo sostitutivo dell'articolo 3, proposto dal Relatore, di cui do nuovamente lettura:

« Gli edifici pubblici o privati con sette o più piani, entro e fuori terra, debbono essere costruiti con ossatura portante in cemento armato o metallica ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« In qualsiasi opera edilizia debbono essere osservate le buone regole dell'arte del costruire. In particolare:

a) è vietato costruire edifici su terreni sedi di frane in atto o potenziali, o sul confine fra terreni di differenti caratteristiche meccaniche. Nei suoli in pendio è consentita la sistemazione a ripiani, i quali debbono avere larghezza adeguata al loro dislivello ed alla particolare consistenza dei terreni;

b) le fondazioni, ove possibile, devono posare su roccia lapidea opportunamente sistemata in piani orizzontali e denudata dal cappellaccio ovvero incassate in rocce sciolte coerenti, purché di buona consistenza ed opportunamente protette dall'azione delle acque.

Quando non sia possibile raggiungere i terreni di cui sopra e si debba fondare su terreni di riporto, o comunque su terreni sciolti incoerenti, si debbono adottare i mezzi più appropriati suggeriti dalla tecnica e dall'arte del costruire per ottenere una sufficiente fondazione, tenendo opportuno conto dell'escursione della falda freatica sotterranea.

Il piano di appoggio delle fondazioni dovrà assicurare in ogni caso una reazione alle sollecitazioni trasmesse dall'opera, compatibile con le strutture.

Per le opere indicate nel terzo comma dell'articolo 1 e per edifici di particolare importanza soggetti, in base alle leggi vigenti, al preliminare parere degli organi di consu-

lenza tecnica dello Stato, i progetti dovranno essere accompagnati da una relazione geologica, redatta da persona di riconosciuta competenza in materia, sulle caratteristiche del suolo e sul suo prevedibile comportamento nei riguardi delle azioni sismiche, anche se l'area su cui sono progettati gli edifici suddetti, non ricada nel perimetro delle località dichiarate sismiche agli effetti della presente legge;

c) i muri di fondazione dovranno essere costruiti o con calcestruzzi idraulici o cementizi o con murature di pietrame o mattoni e malte idrauliche. Sono ammesse murature di pietrame a secco solo se confezionate con malte di calce e pozzolana;

d) le murature in elevazione devono essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte, con buoni materiali ed accurati magisteri. Nelle murature di pietrame è vietato l'uso di ciottolame se non convenientemente spaccato e lavato. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari, la muratura deve essere interrotta da ricorsi orizzontali di mattoni pieni a due filari o da fasce continue di conglomerato cementizio dello spessore non inferiore a centimetri 12 estesi, nell'uno o nell'altro caso, a tutta la larghezza del muro. La distanza reciproca di tali ricorsi o fasce non deve superare metri 1,60 da asse ad asse.

I progetti devono essere corredati dai calcoli di stabilità delle principali strutture portanti, tenendo conto, ove occorre, anche dell'azione del vento. I solai dei piani di abitazione devono essere calcolati per un sovraccarico di almeno 200 chilogrammi a metro quadrato;

e) le strutture dei piani fuori terra ed in particolare le ossature delle coperture non devono, in alcun caso, dare luogo a spinte. Le murature portanti devono essere rese solidali tra loro mediante opportune ammorsature agli innesti ed agli incroci, evitando in modo assoluto di ubicare ivi canne fumarie e vuoti di qualsiasi genere;

f) le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi e le loro testate devono essere annegate ed ancorate nei telai di cui al seguente comma. Nei casi in cui le murature portanti abbiano spessore di 40 oppure di 30 centimetri gli appoggi non possono essere inferiori a centimetri 30 o centimetri 25 rispettivamente. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno

ogni metri 2,50, rese-solidali tra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio;

g) in tutti i fabbricati si deve eseguire in corrispondenza dei solai di ogni piano e del piano di gronda, un cordolo in cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti. Tali cordoli debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere una altezza minima di centimetri 20. La loro armatura longitudinale deve essere costituita da almeno quattro tondini di ferro omogeneo, uno in corrispondenza di ciascun angolo, e le legature trasversali, devono essere poste alla distanza di 25-30 centimetri. Il peso complessivo dell'armatura in ferro non deve risultare, in nessun caso, inferiore a 50 chilogrammi per metro cubo conglomerato;

h) i solai in cemento armato, normale o precompresso, e quelli di tipo misto, devono essere incastrati nei cordoli di cui al comma precedente. Questi non devono avere altezza minore di quella complessiva del solaio contiguo o della maggiore dei solai contigui. I solai di tipo misto devono essere eseguiti tenendo presenti le norme per la esecuzione e la accettazione di solai in conglomerato cementizio con laterizi e con armatura metallica vigenti all'atto dell'inizio dei lavori;

i) per tutte le strutture in cemento armato normale o precompresso debbono essere osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e, per la loro esecuzione, le norme relative alle opere in conglomerato cementizio semplice od armato od in precompresso vigenti al momento dell'inizio dei lavori. Per tutti gli altri materiali da costruzione debbono essere osservate le norme di legge vigenti per la loro accettazione;

l) è vietato di eseguire modifiche e lavori di grande riparazione ad edifici non rispondenti ai regolamenti edilizi vigenti per strutture e per altezze in rapporto alle larghezze stradali a meno che non si tratti di fabbricati di eccezionale importanza storica, artistica ed archeologica.

È fatto obbligo ai proprietari, allorché si dovesse provvedere a riparazioni di guasti del tempo oppure alla trasformazione di edifici esistenti, a ridurre, riparare o ricostruire gli edifici stessi secondo le norme precedenti a quelle contenute nei regolamenti edilizi comunali ».

All'articolo 4 sono stati presentati vari emendamenti.

Innanzitutto il Relatore Ripamonti ed i deputati Alessandrini, Misefari e Borghese propongono due emendamenti alla lettera *d)*, il primo rivolto a sopprimere le parole: « tenendo conto, ove occorre, anche dell'azione del vento »; il secondo che, invece, propone di aggiungere dopo la parola: « carico » l'altra: « accidentale ».

Il Relatore Ripamonti propone, poi, due emendamenti alla lettera *g)*, il primo inteso a sostituire le parole: « tondino di ferro omogeneo » con le altre: « barre di acciaio tondo o nervato » e il secondo che sopprime la parola: « in ferro ».

Alla lettera *h)*, infine, ci sono tre emendamenti dell'onorevole Helfer: il primo aggiunge, alla ottava riga, dopo la parola: « norme » le altre: « vigenti all'atto dell'inizio dei lavori »; il secondo, invece, sopprime le parole finali: « vigenti all'atto dell'inizio dei lavori »; l'ultimo aggiunge la seguente norma: « l'armatura delle strutture in cemento armato normale deve essere costituita da barre in acciaio dolce o nervate ad aderenza migliorata classificate in relazione alle caratteristiche meccaniche e di aderenza ».

Procediamo alla votazione dell'articolo per divisione.

Metto innanzitutto in votazione la lettera *a)*, alla quale non sono stati presentati emendamenti.

(*E approvata*).

Passiamo alla lettera *b)*.

MISEFARI. Per quanto riguarda la lettera *b)*, che pur il mio gruppo approverà, desidero sottolineare che la sua genericità si sarebbe potuta evitare.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo in votazione la lettera *b)*.

(*E approvato*).

Pongo in votazione la lettera *c)*, al quale non sono stati proposti emendamenti.

(*E approvato*).

Passiamo alla lettera *d)* e relativi emendamenti.

ALESSANDRINI, *Relatore ff.* Questi emendamenti non richiedono particolare illustrazione. Dire che i progetti presentati devono essere corredati dai calcoli di stabilità delle principali strutture portanti « tenendo conto, ove occorre, anche dell'azione del vento », costituisce una ingenuità! Ovviamente, quando si fanno i calcoli di stabilità delle strutture portanti si devono tener presenti tutti i fat-

tori, tutte le sollecitazioni possibili, anche quelle ambientali. Penso quindi che si debba senz'altro depennare il riferimento alla sollecitazione prodotta dall'azione del vento limitata fra il resto al singolo aspetto e tener conto, per una più esatta formulazione della norma, della precisazione di « accidentale », in relazione al sopraccarico, nel calcolo dei solai dei piani di abitazione.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Ho sentito il relatore proporre di sopprimere le parole « tenendo conto, ove occorre, anche dell'azione del vento ». Sopprimerei senz'altro quel « ove occorre »: i calcolatori, infatti, sanno allorché si superino certe altezze e per certe zone, come si devono comportare. Quindi, se l'espressione non aggiunge nulla, d'accordo per la soppressione. Tuttavia, non vedo che male vi sia a lasciarlo. Chiedo quali sono state le ragioni tecniche, chiamiamole così, che hanno suggerito l'inserimento di questo « tenendo conto, ove occorre... » !

HELPER. Si era pensato, non soltanto alla azione del vento, ma anche ad altri fattori specifici, come l'eventuale peso della neve, ecc. Quando, però, si dice che i progetti devono essere corredati dei calcoli di stabilità delle principali strutture portanti, si dice tutto. Perché, infatti, in questi calcoli sono compresi tutti i fattori che possono incidere sulle strutture, per cui tutto deve essere stato calcolato. Quindi, meglio lasciare il solo riferimento ai progetti corredati dei calcoli di stabilità delle principali strutture portanti, perché s'include l'una e l'altra cosa. Io sono pertanto per la soppressione che viene proposta.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Noi siamo chiamati a far calcoli di stabilità. Se non abbiamo dati, evidentemente, possiamo calcolare in un modo piuttosto che in un altro.

Quindi, non so se in una legge come questa devono, o non devono, essere indicati tutti gli elementi che concorrono in fatto di calcolo di stabilità. Il fattore termico, per esempio, nelle strutture, è ingente. Quindi, quali e quanti sono gli elementi che dobbiamo introdurre? Anche, diciamo, per questo calcolo di stabilità, quali sono i criteri?

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Diciamo: calcoli di stabilità delle principali strutture portanti!

BIAGGI FRANCAANTONIO. Sono d'accordo, o si dice tutto o non si dice niente! Non so però se, per questi calcoli di stabilità, ci saranno delle norme.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Senz'altro!

MISEFARI. Devono essere rivedute anche quelle!

PRESIDENTE. Allora, nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il mantenimento, alla lettera *d*), diciottesima riga, delle parole: « tenendo conto, ove occorre, anche dell'azione del vento », di cui il Relatore propone la soppressione, con il favore del Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'altro emendamento aggiuntivo, sempre alla lettera *d*), ventunesima riga, dopo la parola « sovraccarico », dell'altra: « accidentale », anche questo emendamento accolto dal Relatore facente funzione e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione la lettera *d*) dell'articolo 4, nel testo modificato come da emendamenti testè approvati:

d) le murature in elevazione devono essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte, con buoni materiali ed accurati magisteri. Nelle murature di pietrame è vietato l'uso di ciottolame se non convenientemente spaccato e lavato. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari, la muratura deve essere interrotta da ricorsi orizzontali di mattoni pieni a due filari o da fasce continue di conglomerato cementizio dello spessore non inferiore a centimetri 12 estesi, nell'uno o nell'altro caso, a tutta la larghezza del muro. La distanza reciproca di tali ricorsi o fasce non deve superare metri 1,60 da asse ad asse.

I progetti devono essere corredati dai calcoli di stabilità delle principali strutture portanti. I solai dei piani di abitazione devono essere calcolati per un sopraccarico accidentale di almeno 200 chilogrammi a metro quadrato ».

(*È approvato*).

Passiamo alle successive lettere *e*) e *f*) che, non essendovi emendamenti, pongo in votazione nel testo originario.

(*Sono approvate*).

Passiamo alla lettera *g*) e ai suoi due emendamenti soppressivi dell'onorevole Ripamonti.

ALESSANDRINI, *Relatore ff*. Faccio miei i due emendamenti.

HELPER. Nella precedente seduta richiamai l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che, nella terminologia dei vecchi

costruttori, si parla sempre di ferro omogeneo anche se si tratta di ferro acciaioso. Ora, per non confondere troppo le idee ai vecchi tecnici, potremmo dire: «...di ferro omogeneo o di acciaio, tondo o nervato».

MISEFARI. Il mio gruppo accetta la dizione proposta dal Governo...

HELPER. Più che sostitutivo, il mio emendamento è aggiuntivo.

ALESSANDRINI, *Relatore ff.* I tecnici propongono: barre di acciaio.

HELPER. Questo emendamento si aggancia col successivo, che ho pure firmato.

Perché le correzioni proposte con detti emendamenti?

Il regolamento emanato con regio decreto legge n. 2229, del 1939, recita, all'articolo 17: «L'armatura del conglomerato è normalmente costituita con acciaio dolce (cosiddetto ferro omogeneo), oppure con acciaio semiduro o acciaio duro, in barre tonde prive di difetti, di screpolature, di bruciature o di altre soluzioni di continuità».

Tale articolo, quindi, recando la dicitura, direi imperativa, concernente le armature che devono essere in barre tonde e prive di difetti, ha recato all'edilizia italiana molti ritardi nell'adozione degli acciai sagomati ad aderenza migliorata ed a più elevato limite elastico; ha comportato altresì il fatto che tutti i capitolati del Genio civile, fino ad un certo periodo, imponessero l'adozione dell'acciaio dolce a determinate tensioni ammissibili di lavoro.

Ora, siccome i commi successivi dell'articolo del disegno di legge di cui ci occupiamo parlano di norme relative all'accettazione di materiali in base alle leggi vigenti all'atto dell'inizio dei lavori, è evidente come non si potrebbe accettare il criterio degli acciai sagomati ove prima non si correggesse, in qualche modo, il comma antecedente, ammettendo di diritto, in piena legittimità, l'introduzione degli acciai sagomati speciali ad aderenza migliorata, i quali presentano dei grandi vantaggi, tecnici ed economici. La maggiore aderenza, infatti, porta ad una maggiore collaborazione fra calcestruzzo e ferro, una maggiore solidarietà fra le varie strutture, una semplificazione nel getto del calcestruzzo; poi, con poco aumento di costo, si possono ottenere tensioni ammissibili assai superiori a quelle del tondo omogeneo.

Sono sufficienti poche lire per chilogrammo (3, 4) per portare l'acciaio dolce ad acciaio ad alto snervamento che ha il doppio della capacità portante del ferro omogeneo.

I ritocchi al comma in discussione sono assolutamente necessari, onde non contraddirsi con quanto si viene successivamente a dire.

ALESSANDRINI, *Relatore ff.* L'emendamento potrebbe essere così corretto: sostituire le parole: «tondini di ferro omogeneo» con le altre: «barre di acciaio in tondo liscio (ferro omogeneo) o nervato».

HELPER. Io debbo, comunque, per onestà far osservare come il ferro omogeneo non sia né duro, né semi-duro. Accettando l'emendamento ora detto, si potrebbe, perciò, incorrere nel pericolo di escludere il semiduro ed il duro, la qual cosa, se nel secondo caso ha indubbi effetti positivi, nel primo non direi...

PRESIDENTE. Se invece di fare dell'auto-critica, dopo aver sostenuto una formulazione, si proponesse un emendamento del quale si è convinti...

HELPER. Ma io resto per la formula ora detta.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Secondo la quale, però, indichiamo un certo elemento (ferro omogeneo), escludendo quindi gli altri. Togliamo le parole fra parentesi.

PRESIDENTE. Con il che, l'emendamento resterebbe il seguente: «barre di acciaio in tondo liscio o nervato».

HELPER. Si tratta di chiarire il problema anche sulla scorta dell'articolo 17 del regolamento suindicato, il quale dice che l'armatura del conglomerato è normalmente costituita con acciaio dolce (cosiddetto ferro omogeneo), oppure con acciaio semiduro o acciaio duro, in barre tonde, prive di difetti.

Ora, che l'acciaio duro, che ha tensione ammissibile di 2.000 sia da escludersi, è anche, ormai, una realtà che le nuove norme hanno già definito.

Quando l'articolo successivo a questo consente tensioni ammissibili di 2.000 per l'acciaio duro, consente cose che la sperimentazione successiva ha rivelato pericolose per la possibile apertura di fessure.

MISEFARI. Si potrebbe dire ugualmente ferro omogeneo...

ALESSANDRINI, *Relatore ff.* È meglio dire «acciaio».

HELPER. Questa sarebbe, senz'altro, la definizione migliore.

Dice l'onorevole Sottosegretario: le nuove norme parlano soltanto di classificazione di armature in acciaio dolce o nervato o sagomato. Potremmo prendere la prima di dette tre definizioni. Se invece mettessimo «ferro

omogeneo », escluderemmo con ciò il tondo semiduro ed il tondo duro.

Se la Commissione vuol questo, io son d'accordo, dal momento che sono per l'introduzione degli acciai sagomati che danno, in genere, economia e maggiore sicurezza. Però stiamo attenti, in quanto potremmo essere in contraddizione con le norme che andremo ad approvare poi.

ALESSANDRINI, *Relatore ff.* Io insisto sul mio emendamento rinunciando alle parole ferro omogeneo racchiuse fra parentesi.

PRESIDENTE. Pongo, quindi, in votazione, alla lettera *g)* dell'articolo 4, la sostituzione delle parole « tondini di ferro omogeneo » con le seguenti: « barre di acciaio in tondo liscio o nervato ».

(È approvato).

Sempre alla lettera *g)*, alla quattordicesima riga, esiste l'emendamento, presentato dall'onorevole Ripamonti e fatto proprio dall'onorevole Alessandrini: « Sopprimere le parole « in ferro ».

HELPER. Desidererei fare un'osservazione. Alle ultime righe della lettera *g)* è detto: « Il peso complessivo dell'armatura in ferro non deve risultare, in nessun caso, inferiore a 50 chilogrammi per metro cubo di conglomerato ». Ora è chiaro che, se la cifra di 50 chilogrammi indicata è valida nel caso del tondo liscio, nel caso di acciaio ad altissima resistenza la stessa deve essere inferiore.

Presenterei, perciò, il seguente emendamento: dopo le parole: « il peso complessivo dell'armatura » sostituire l'espressione « in ferro » con la seguente: « se in ferro omogeneo ».

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Con il che esclude gli altri acciai...

HELPER. Non, non li escludo. È chiaro che, quando io uso acciaio ad alta resistenza, ho tensioni ammissibili di lavoro molto superiori a quelle che potrei ottenere con il ferro omogeneo. Il quantitativo di ferro che metto in una struttura, infatti, è rapportato al carico per cui detta struttura deve essere calcolata. Se uso tondo liscio debbo mettere un quantitativo « *x* », se acciaio ad alta resistenza, un quantitativo inferiore.

Con il mio emendamento, io pongo un limite, ma soltanto per il ferro omogeneo.

MISEFARI. Sono d'accordo.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Ed io dico che non è possibile porre delle limitazioni soltanto per il ferro omogeneo. Dobbiamo porle anche per il resto.

ALESSANDRINI, *Relatore ff.* Insisto sul mio emendamento soppressivo delle parole: « in ferro », che ritengo superflue.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Condivido il parere del collega Helfer, perché questa norma si riferisce al tondo in acciaio dolce. Se fissiamo il rapporto peso-cubatura, noi eliminiamo, oltre certi limiti, la possibilità di usare materiali più resistenti; questa limitazione potrebbe influire sul costo dell'opera. Mi sembra quindi che l'osservazione del collega Helfer, non solo non sia da scartare, ma che sia pertinente.

CURTI IVANO. A mio modo di vedere, se imponiamo il limite di 50 chili, annulliamo tutti i vantaggi che la tecnica moderna ci ha fatto conseguire con gli acciai speciali e gli acciai sagomati. Sarebbe opportuno specificare che i 50 chili debbono essere raggiunti se si impiega acciaio dolce.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* La mia preoccupazione è che in questo modo lasciamo l'acciaio ad alta resistenza libero di entrare in una proporzione arbitraria o, per lo meno, non regolata. Come si stabiliscono norme limitative per l'acciaio tondo, si stabiliscano norme anche per l'acciaio più resistente.

HELPER. Le tensioni finora ammesse dalle circolari e dal progetto di nuove norme predisposte dal C.N.R. sono le seguenti: per il tondo omogeneo, 1.400 chilogrammi con determinati calcestruzzi; per il semiduro 1.600 chilogrammi; per il duro 1.800 chilogrammi con resistenza di calcestruzzo minima di 250 chilogrammi. Per l'acciaio sagomato si sale a 2.200, qualora lo snervamento sia di 4.400 minimo garantito e a 2.400, qualora sia superiore, con determinate altre garanzie.

Il nuovo progetto di norme del C.N.R. ammette una categoria superiore fino a 2.600 chilogrammi di tensione ammissibile con calcestruzzi adeguati. Ciò vuol dire che, se poniamo per il ferro omogeneo un limite di 50 chilogrammi per metro cubo di cemento armato, dovremo rapportarlo a tutte queste categorie di ferri specificandone i pesi, cosa assai difficile. Se vogliamo stabilire un rapporto, dobbiamo stabilirlo in base alle tensioni ammissibili degli acciai che sostituiscono il tondo omogeneo.

ALESSANDRINI, *Relatore ff.* Mi rendo conto che, avendo introdotto nel comma precedente la dizione barre di acciaio nervato, che presuppongono un prodotto a resistenza più alta di un acciaio in tondo liscio, si debba trovare una soluzione razionale per quanto riguarda il peso complessivo dell'armatura nei

diversi tipi di acciaio da incorporare su ogni metro cubo di conglomerato.

Non mi sento di accettare la prescrizione a un peso minimo assoluto per un tipo di acciaio (acciaio dolce) lasciando ai calcoli, senza un immediato approfondimento del problema, la determinazione del peso dell'armatura quando si tratta di acciaio ad alta resistenza. Perciò, se dobbiamo concludere con una votazione la lettera *g*), del comma in esame, chiedo che mi sia concesso un po' di tempo per esaminare la portata di ciò che andiamo a deliberare, tanto più che, trattandosi di generalizzare l'uso di prodotti siderurgici relativamente recenti, vi è l'esigenza di una maggiore attenzione.

HELPER. Mi riservo di presentare domani l'emendamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, rimane stabilito che l'approvazione della lettera *g*) dell'articolo 4 è rinviata alla seduta di domani.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla lettera *h*). Oltre all'emendamento dell'onorevole Helfer di cui ho dato lettura all'inizio, hanno presentato un emendamento gli onorevoli Misefari e Borghese. Gli onorevoli Misefari e Borghese propongono di aggiungere, alla seconda riga, dopo la parola: « misto », le altre: « anche quando prefabbricati ».

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole agli emendamenti.

ALESSANDRINI, *Relatore ff.* Anche il relatore si dichiara favorevole agli emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione la lettera *h*) così come risulta modificata dall'emendamento Misefari-Borghese e dai primi due emendamenti Helfer, sui quali Governo e relatore hanno espresso parere favorevole:

h) i solai in cemento armato, normale o precompresso, e quelli di tipo misto, anche quando prefabbricati, devono essere incastrati nei cordoli di cui al comma precedente. Questi non devono avere altezza minore di quella complessiva del solaio contiguo o della maggiore dei solai contigui. I solai di tipo misto devono essere eseguiti tenendo presenti le norme vigenti all'atto dell'inizio dei lavori per la esecuzione e l'accettazione di solai in conglomerato cementizio con laterizi e con armatura metallica.

(È approvata).

Passiamo al terzo emendamento dell'onorevole Helfer che propone di aggiungere la seguente norma: « l'armatura delle strutture in cemento armato normale deve essere costituita da barre in acciaio tonde o nervate ad aderenza migliorata, classificate in relazione alle caratteristiche meccaniche e di aderenza ».

Prego l'onorevole Helfer di illustrare l'emendamento.

HELPER. Questo emendamento è stato in parte illustrato in anticipo, quando ho dato lettura delle norme che qui sono richiamate. Oggi sono norme « vigenti ». Dirò che queste norme furono fatte nel 1939, quando ancora gli acciai ad aderenza migliorata non erano conosciuti. Durante la guerra furono molto sviluppati all'estero, in modo particolare in Cecoslovacchia, in Germania e in Russia; furono anche portati in Italia, furono esaminati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal Consiglio nazionale delle ricerche; ma, quando si volle introdurli ufficialmente, ci si trovò di fronte ad una legge che avrebbe dovuto essere rinnovata. Quando si volle rinnovare la legge, ci si trovò di fronte all'articolo 73 della Costituzione, il quale impone che queste leggi debbono essere approvate dal Parlamento o dal Governo per delega. Si discusse parecchio, si palleggiarono le responsabilità, finché il Ministero, per non impedire il progresso, emanò via via, dal 1946 al 1957, delle circolari le quali disattendevano la legge in forma veramente strana, ma utile. Io dico che fu saggio il provvedimento di introdurre sottobanco delle armature ad aderenza migliorata, sia pure disattendendo la legge.

Ci furono membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del C.R.N. che proposero l'abolizione dell'articolo 17 o addirittura di tutto il testo di norme. Ma, si sa, tutto finisce sempre con una via di mezzo, e si andò avanti con una certa tolleranza autorizzata da questa circolare. Nel frattempo, dal 1957 in poi, si lavorò alacremente, da parte della commissione per i leganti idraulici, presieduta da Giannelli, alla preparazione di una proposta di nuove norme per l'uso degli acciai ad aderenza migliorata. Ora, siccome qui ci si richiama alle vecchie norme vigenti — le circolari non vigono affatto, perché, se sono in contraddizione con un testo di legge, voi sapete che possono essere ritenute nulle! — per correggere questo stato di fatto e legittimamente noi dobbiamo introdurre qualcosa che consenta di usare questo acciaio non già di sottobanco, ma in piena legalità.

Ecco, la ragione del mio emendamento.

Senza poi dire che, trattandosi qui, in questa legge in particolar modo, di strutture antisismiche, è evidente che l'escludere armature ad alto limite elastico e alta aderenza, sarebbe una contraddizione. Ieri l'altro lo stesso professor Guidi mi diceva: sappiamo tutti che queste armature, portando ad una maggiore solidità le strutture di cemento armato, sono particolarmente indicate per le zone sismiche!

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non è che siano escluse!

ALESSANDRINI, *Relatore ff.* Onorevoli colleghi, l'onorevole Helfer nell'illustrare il suo emendamento ha detto cose perfettamente vere. È realmente esatto che, per l'esecuzione di conglomerato cementizio semplice e armato, la legislazione vigente risale al 1939 e che pertanto non prevede le nuove tecniche e i nuovi mezzi che il progresso ha posto a disposizione dell'edilizia per la realizzazione di strutture più leggere e più economiche. Tuttavia una legge specifica che prescrive norme precise, seppure antiquate, esiste.

Non in questo provvedimento si devono, pertanto, introdurre norme relative ai nuovi materiali da costruzione, avendo la legge in esame carattere e finalità ben determinate, ma nella legge che specificamente tratta la materia, di cui è prossima la presentazione all'approvazione del Parlamento.

Di conseguenza, mentre prego l'onorevole Helfer di voler ritirare il suo emendamento, perché non ritengo sia opportuno introdurlo in questa legge, a dimostrazione che in nessun modo voglio andare contro la realtà determinata dalle conquiste della tecnica, dichiaro di rimettermi alle decisioni che vorrà prendere la Commissione.

MISEFARI. Debbo dire che noi avevamo d'accordo stabilito, in varie riprese, che la introduzione, diciamo, pura e semplice di un emendamento, come questo può essere accettata, non in questa sede, ma in sede di dibattito, che dovrà farsi, in ordine alla legge riguardante il cemento armato.

Quella, infatti, sarà la sede più adatta, perché lì verranno anche introdotti elementi di maggiore sicurezza scientifica. Tra l'altro, fra un mese circa sarà portata in discussione la legge sul cemento armato; e, allora, perché non attendere?

Questa è la mia opinione e, credo, anche quella del collega onorevole Borghese, con il quale ho a lungo discusso su questa que-

stione. Credo sia anche l'opinione dell'onorevole Ripamonti, il quale aveva inizialmente sollevato la stessa opposizione ad introdurre in questa sede e in questo articolo l'emendamento Helfer, e perfino il concetto che esprime l'emendamento.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Sono anch'io dell'opinione che è stata espressa e sono d'accordo che questa è una norma che deve essere introdotta nell'altra legge. Quelle norme devono essere modificate e, quindi, penso che, se noi introduciamo qui emendamenti particolari, eventualmente in contraddizione con quelli che saranno introdotti in quella sede e in quella legge, faremo qualcosa di poco corretto.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Condivido i concetti esposti dal collega proponente l'emendamento, onorevole Helfer, che sono validissimi. E posso anzi assicurare — ed egli lo sa — che sono allo studio di una speciale commissione che sta redigendo nuove norme in materia. L'onorevole Helfer, nel presentarci questo emendamento, non ci ha presentato un emendamento che interessa un settore, ma il mondo delle costruzioni in cemento armato. Di questo noi dobbiamo dargli atto.

Ora, nell'ambito del comitato cui abbiamo partecipato io stesso, l'onorevole Helfer, gli onorevoli Alessandrini, Borghese e Misefari, davanti ai membri più qualificati del Consiglio superiore dei lavori pubblici e ai membri della commissione di esperti che hanno collaborato alla stesura di questo progetto di legge, fu convenuto che questa particolare norma avrebbe dovuto essere introdotta nella legge riguardante il problema del cemento armato in generale. Introdurla qui sembrerebbe, pertanto, qualcosa di avulso e darebbe adito a supposizioni che sarebbero profondamente ingiuste. Perché, non dimentichiamoci che un giornale economico, non più tardi di una settimana fa, ha in certo modo attaccato questa materia e l'altra legge annessa, come « ispirate da interessi settoriali », come abbiamo poi appurato.

Quindi, a conclusione di quanto ho detto, pregherei lo stesso collega onorevole Helfer di voler ritirare l'emendamento, per evitare di porre la Commissione di fronte ad un vero imbarazzo. Essa, infatti, riconosce come irrefutabile la validità del suo emendamento, e però non ritiene sia il caso di introdurlo qui!

PRESIDENTE. Mi permetta l'onorevole Helfer di dargli atto di questa unanime e profonda concordanza della Commissione da-

vanti alla sua proposta, sulla cui validità conviene anche l'onorevole rappresentante del Governo. Dopo di che lo pregherei di ritirare l'emendamento stesso, per riproporne l'introduzione nella prossima legge di cui si è parlato.

HELPER. Sono certamente sensibile a questa unanime valutazione e accedo senz'altro alla richiesta. Vorrei tuttavia aggiungere poche parole di spiegazione. La mia preoccupazione era nata dal fatto che, richiamandosi qui soltanto le prescrizioni e le norme vigenti all'atto dell'inizio dei lavori, non sorgesse il pericoloso cui accennavo poc'anzi. Lo stesso ufficio legislativo governativo ammette che, da un punto di vista strettamente giuridico, una circolare non può mai disattendere la legge e, quindi, fra circolare e legge, dovrebbe prevalere la legge. Ora, stante quel « vigenti all'atto dell'inizio dei lavori », io sono preoccupato, appunto, che l'ufficio del Genio civile o la prefettura non abbiano a richiamarsi proprio, diciamo, con il para occhi, alla legge!

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Restano a verbale le mie dichiarazioni al riguardo!

HELPER. Inoltre devo dire, per onestà, che la stessa preoccupazione dovrebbe essere rivolta al precompresso.

La terza preoccupazione mia nasceva dalla constatazione che le famose norme predisposte dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici, predisposte lo sono fin dal 1957, possano non essere approvate in tempo utile. Il professor Sambito di Napoli, membro del comitato relatore, illustrò le norme stesse in una conferenza pubblica nel 1957! dicendo che erano pronte e che sarebbero uscite di lì a poco. Sono passati cinque anni d'allora e non hanno visto la luce! Io mi auguro che il campanello di allarme, che continuamente suoniamo, porti alla rapida approvazione delle stesse.

Ho con me le norme francesi ed anche le *files* di omologazione dei singoli tipi dove la classificazione degli acciai nervati avviene proprio in forza delle caratteristiche meccaniche e di quelle di aderenza.

Se le nuove norme non si edegueranno a questi criteri, saranno delle norme difettose, ed io desidero inserire questa mia dichiarazione a verbale.

PRESIDENTE. La lettera *h*) dell'articolo 4, rimane quindi nella formulazione già votata.

Passiamo alla lettera *i*) che non essendovi emendamenti, pongo senz'altro in votazione:

« *i*) per tutte le strutture in cemento armato normale o precompresso debbono essere osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e, per la loro esecuzione, le norme relative alle opere in conglomerato cementizio semplice od armato od in precompresso vigenti al momento dell'inizio dei lavori. Per tutti gli altri materiali da costruzione debbono essere osservate le norme di legge vigenti per la loro accettazione ».

(È approvato).

Passiamo alla lettera *l*). Ne do lettura:

« *l*) è vietato di eseguire modifiche e lavori di grande riparazione ad edifici non rispondenti ai regolamenti edilizi vigenti per strutture e per altezze in rapporto alle larghezze stradali a meno che non si tratti di fabbricati di eccezionale importanza storica, artistica ed archeologica.

È fatto obbligo ai proprietari, allorché si dovesse provvedere a riparazioni di guasti del tempo oppure alla trasformazione di edifici esistenti, a ridurre, riparare o ricostruire gli edifici stessi secondo le norme precedenti a quelle contenute nei regolamenti edilizi comunali ».

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vi sono due rettifiche da apportare a detta lettera. Alla quart'ultima riga, in luogo di: « a ridurre », va detto: « di ridurre » e, alla fine del comma stesso, alle parole: « a quelle contenute nei regolamenti », vanno sostituite le parole: « e secondo quelle contenute nei regolamenti ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la lettera *e*), con le modificazioni ora indicate dall'onorevole Sottosegretario.

(È approvato).

La votazione dell'intero articolo 4 è rinviata alla prossima seduta, quando la Commissione avrà deciso in merito alla lettera *g*).

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato a domani.

La seduta termina alle 19,45.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO